



COMUNE DI SALTRIO
Provincia di Varese

DECRETO SINDACALE N. 2 DEL 19/01/2026

OGGETTO: NOMINA TEMPORANEA DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA - RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

IL SINDACO

VISTI:

- ✓ l'articolo 50, comma 10, del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, che attribuisce al Sindaco il potere di nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri stabiliti dall'art. 109 e delle disposizioni contenute nello Statuto e nel Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- ✓ l'art. 109, comma 2, del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 ai sensi del quale il Sindaco attribuisce espressamente ai funzionari, nominalmente individuati, le funzioni di responsabilità degli Uffici;

VISTI inoltre i commi 2 e 3 dell'art. 107 del d.lgs. 267/2000, che dispongono:

2. Spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell'ente o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale, di cui rispettivamente agli articoli 97 e 108.

3. Sono attribuiti ai dirigenti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dai medesimi organi, tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite dallo statuto o dai regolamenti dell'ente:

a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso; la commissione giudicatrice, nel caso di aggiudicazione dei contratti di importo inferiore alle soglie europee con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, può essere presieduta dal responsabile unico del procedimento; (lettera così modificata dall'articolo 224, comma 3, del decreto legislativo n. XX del 2023);

b) la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso;

c) la stipulazione dei contratti;

d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;

e) gli atti di amministrazione e gestione del personale;

f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati

dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;

g) tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previsti dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale;

h) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;

i) gli atti ad essi attribuiti dallo statuto e dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal sindaco.

4. Le attribuzioni dei dirigenti, in applicazione del principio di cui all'articolo 1, comma 4, possono essere derogate soltanto espressamente e ad opera di specifiche disposizioni legislative. (La norma deve intendersi integrata dall'articolo 53, comma 23, legge n. 388 del 2000 come modificato dall'art. 29, comma 4, legge n. 448 del 2001)

5. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente testo unico, le disposizioni che conferiscono agli organi di cui al capo I titolo III l'adozione di atti di gestione e di atti o provvedimenti amministrativi, si intendono nel senso che la relativa competenza spetta ai dirigenti, salvo quanto previsto dall'articolo 50, comma 3, e dall'articolo 54.

6. I dirigenti sono direttamente responsabili, in via esclusiva, in relazione agli obiettivi dell'ente, della correttezza amministrativa, della efficienza e dei risultati della gestione.

7. Alla valutazione dei dirigenti degli enti locali si applicano i principi contenuti nell'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, secondo le modalità previste dall'articolo 147 del presente testo unico.

RICHIAMATO il precedente Decreto del Sindaco n. 5 del 14.09.2024 ad oggetto: Attribuzione funzioni al Segretario Generale Dott.ssa Vania Pescarin, con cui venivano attribuite al Segretario Comunale dott.ssa Vania PESCARIN le seguenti funzioni:

- ✓ la responsabilità del servizio personale integrante la gestione giuridica del personale, salvo i poteri delle P.O. relativi al personale delle loro rispettive aree di competenza, e ad esclusione della qualifica di Datore di lavoro ai sensi del d.lgs 81/2008, che rimane in capo al Sindaco pro tempore, e delle competenze dell'area finanziaria in relazione alla gestione dei capitoli di spesa del personale;
- ✓ la presidenza delle commissioni concorsuali;
- ✓ la gestione dell'iter relativo ai procedimenti disciplinari a carico del personale dipendente;
- ✓ l'incarico di sostituzione in caso di assenza temporanea delle posizioni organizzative/responsabili di servizio;

ATTESO che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 22.12.2025 si disponeva il recesso unilaterale dalla convenzione di gestione del servizio di Segreteria Comunale fra i Comuni di Casorate Sempione, Saltrio, Porto Ceresio e Cremenaga (VA), ai sensi dell'articolo 3 della convenzione medesima, approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 27.07.2024;

CONSIDERATO che il geom. Salvatore MAZZONE, nominato Responsabile del servizio Tecnico con Decreto del Sindaco n. 8 del 21.12.2024, è temporaneamente assente dal servizio per malattia;

RICHIAMATO l'art. 53, comma 23 della Legge n.388/2000 ai sensi del quale gli enti locali con popolazione inferiore a cinquemila abitanti possono adottare disposizioni regolamentari organizzative attribuendo ai componenti dell'organo esecutivo la responsabilità degli uffici e dei servizi ed il potere di adottare atti anche di natura tecnica gestionale;

VISTO il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei servizi;

CONSIDERATA l'attuale dotazione organica del Comune di Saltrio nell'ambito della quale non sono presenti dipendenti con la qualifica di funzionario tecnico;

RITENUTO, pertanto, necessario, al fine di garantire la funzionalità del Servizio Tecnico, avvalersi della suddetta disposizione e riservare temporaneamente a sé stesso la responsabilità del servizio tecnico, fino al rientro in servizio del geom. Salvatore MAZZONE;

VISTO il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: *"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"* e successive modificazioni;

VISTO il d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante: *"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"* e successive modificazioni;

D E C R E T A

1. DI AVOCARE temporaneamente a sé, per le motivazioni indicate in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate, la responsabilità del servizio Tecnico, con decorrenza dalla data odierna e fino al rientro in servizio del geom. Salvatore MAZZONE.

2. DI PRECISARE che tale attribuzione di responsabilità comporta altresì, il potere da parte del Responsabile incaricato di adottare gli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, ai sensi dell'art. 107 – D.Lgs. 267/2000.

3. DI DARE ATTO che dall'adozione del presente Decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del Bilancio Comunale.

5. DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito web istituzionale dell'Ente, nella sezione *"Amministrazione Trasparente > Personale > Posizioni organizzative"*.

6. DI DARE ATTO che il presente decreto:

- ✓ è immediatamente eseguibile;
- ✓ è pubblicato all'Albo Pretorio on-line nel sito web istituzionale di questo Comune, accessibile al pubblico (art. 32, 1° comma, legge 18.06.2009, n. 69) per 15 giorni consecutivi;



Il Sindaco
Maurizio Zanuso

Il documento è stato firmato digitalmente da:

MAURIZIO ZANUSO in data 19/01/2026